

Penale Sent. Sez. 2 Num. 9654 Anno 2019

Presidente: PRESTIPINO ANTONIO

Relatore: ALMA MARCO MARIA

Data Udiienza: 27/02/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla parte civile:

(omissis) nata a Napoli il (omissis)

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 07/12/2017 della Corte di Appello di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore della parte civile, avv. (omissis) che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

udito il difensore dell'imputato, avv. (omissis) che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 7 dicembre 2017 la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa in data 18 marzo 2016 dal Tribunale di Vallo della



Lucania assolveva (omissis) dai reati di truffa e di falso materiale in atto pubblico allo stesso ascritti con la formula perché il fatto non sussiste.

In particolare si imputava al (omissis) di avere usato nei confronti di artifici e raggiri consistiti nel simulare di provare amore nei confronti della stessa, con la quale intratteneva un rapporto sentimentale, nonché nel mostrare alla predetta due false sentenze (una di separazione e l'altra di divorzio) riferite ad un suo precedente matrimonio con tale (omissis) nel prometterle di sposarla e nel farle organizzare a sue spese in ben tre occasioni la festa di nozze presso un Hotel (omissis) fingendo di occuparsi della cerimonia secondo il rito civile presso il Castello (omissis) ed adducendo prima delle date di fissazione del matrimonio cause di inderogabili rinvii quali la morte del fratello (omissis) e della moglie, così inducendo in errore la con la quale conviveva e procurandosi l'ingiusto profitto costituito da piccoli prestiti, regalie e spese di mantenimento con pari danno della persona offesa oltre a quello costituito dalle spese per la preparazione dei matrimoni.

I reati sono contestati come consumati fino al mese di novembre 2011.


2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore della parte civile munito di idonea procura speciale, deducendo:

2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. e segnatamente dell'art. 640 cod. pen.

Si duole parte ricorrente del fatto che la Corte di appello, pur avendo ritenute credibili e riscontrate le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, ritenuti sussistenti gli artifici e raggiri ed il danno patito dalla stessa persona offesa, non ha tuttavia ritenuto integrata la fattispecie del reato di truffa per la mancanza del profitto dell'imputato e del nesso causale tra il danno patito dalla vittima ed i predetti artifici e raggiri.

Precisa, inoltre, parte ricorrente che il nucleo delle decisioni della Corte di appello si è fondato sul fatto che nel caso di specie si è trattato di piccoli prestiti, regalie e spese di mantenimento che la persona offesa nella sua testimonianza ha riferito in maniera del tutto generica, parlando di somme di denaro assai ridotte, tipiche di un rapporto durato quindici anni ed avente fondamento nel sentimento affettivo che la Botta effettivamente provava, tuttavia tale valutazione sarebbe stata erroneamente centrata sull'agire della persona offesa e non – come avrebbe dovuto – sull'agire dell'imputato che, consapevole di tale sentimento, avrebbe trascinato nel tempo detta relazione al solo fine di trarne vantaggi.

Inoltre, avrebbe errato la Corte di appello nel giustificare la decisione con la circostanza che si è trattato di "piccoli prestiti e regalie" in quanto per la



configurabilità del reato di truffa è richiesta la mera esistenza di un ingiusto profitto senza la necessità di una sua particolare rilevanza economica.


2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di esaminare le dichiarazioni testimoniali della persona offesa e degli altri testi ai fini della configurabilità dell'ingiusto profitto.

Secondo parte ricorrente la sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria in quanto, da un lato, ha ritenuto credibile l'intero impianto accusatorio per effetto della convergenza delle prove testimoniali e documentali e, dall'altro, ha omesso di considerare ai fini della configurazione dell'ingiusto profitto le condotte dell'imputato consistenti nel cenare quasi ogni giorno nell'abitazione ed a spese della persona offesa, nonché utilizzarne i servizi e gli arredi, tutte situazioni che hanno portato al conseguimento da parte del Di Pasquale di un ingiusto profitto patrimoniale, così non esprimendosi circa la valutazione delle prove testimoniali sul punto ed operando una valutazione solo parziale dell'impianto probatorio.

2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di esaminare le dichiarazioni testimoniali da cui emergeva la dazione di ulteriori somme di denaro da parte della ed a favore del l

Rileva parte ricorrente che la corte di appello, dopo avere preliminarmente precisato che le dichiarazioni della signora(omissis)sono credibili in quanto assai dettagliate articolate e convergenti, con una motivazione illogica e contraddittoria ha indicato solo due somme di denaro assai ridotte (rispettivamente di 500 euro e di 300 euro) date all'imputato. Risulta invece del tutto omesso l'esame delle dichiarazioni rese sia dalla parte offesa che dagli altri testi da cui emergono altri fatti ovvero che la persona offesa, stante la continua difficoltà economica in cui l'imputato diceva di versare, cercava in tutti modi di evitare che il (omissis) spendesse denaro, così provvedendo ella stessa a proprie spese a fornirgli il vestiario nonché a comprargli qualsiasi cosa che gli potesse servire. Vi sono, poi, altre dichiarazioni testimoniali totalmente trascurate dai Giudici di merito dalle quali si evince che la(omissis)in favore del (omissis) versò 5 milioni di vecchie lire. I Giudici del gravame avrebbero quindi errato nel non considerare nel loro complesso le dichiarazioni testimoniali e nel non prendere in considerazione tutti i fatti emersi in corso di giudizio.

2.4. Vizi di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di considerare lo sviluppo temporale della condotta truffaldina dell'imputato che si è protratta nell'arco di tre lustri, avendo iniziato il proprio rapporto con la persona offesa al solo scopo di trarne vantaggio.



3. In data 8 febbraio 2019 il difensore dell'imputato ha depositato nella Cancelleria di questa Corte Suprema una memoria difensiva con la quale si sottolinea l'infondatezza delle argomentazioni addotte dalla ricorrente parte civile e si ribadisce che correttamente la Corte di appello è giunta ad escludere nel caso in esame la sussistenza del reato di truffa. Nella memoria, la difesa dell'imputato fa propri numerosi passaggi della sentenza assolutoria che contrappone alle osservazioni della ricorrente e ricorda come, in ogni caso, difetterebbero nel caso in esame sia la prova di una portata fraudolenta della condotta del (omissis) ed in particolare quella di un dolo iniziale da parte dello stesso, nonché l'esistenza di un rapporto causale tra l'errore nel quale sarebbe caduta la Botta e gli atti di disposizione patrimoniale dalla stessa posti in essere.

CONSIDERATO IN DIRITTO


1. I motivi di ricorso, che stante la loro interconnessione appaiono meritevoli di una trattazione unitaria, non sono fondati.

2. Va detto subito che i Giudici di entrambi i gradi merito concordano sulla evoluzione materiale dei fatti così come anche ribadita dall'odierna parte ricorrente e cioè che il (omissis) e la (omissis) hanno intrattenuto per molti anni un rapporto di frequentazione con connotazioni (quantomeno unilaterali) sentimentali e che la donna nel corso del tempo, oltre ad aver subito danni economici relativi alle spese sostenute per la preparazione di matrimoni poi non celebrati (situazione questa che però *ex sé* non si è risolta nel conseguimento di un ingiusto profitto del (omissis) e che quindi non può essere considerata elemento integrante del reato di truffa), ha effettuato a favore dell'imputato, che ne ha tratto profitto, prestazioni di valore economico sia in relazione al mantenimento (pasti, vestiario, ecc.), sia legate alla consegna di somme di denaro.

Del tutto irrilevante appare, poi, almeno in questa sede di legittimità, il *quantum* delle prestazioni ottenute dall'imputato (alcune delle quali non menzionate nella sintetica sentenza della Corte di appello) atteso che nel reato di truffa il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico (cfr. Sez. 2, n. 18762 del 15/01/2013, Meloni, Rv. 255194) in presenza di un danno patrimoniale ed economico patito dalla persona offesa.

Pacifico è, poi, il fatto che il semplice mentire sui propri sentimenti non integra in sé la condotta tipica del reato di truffa.

Il Tribunale, per giungere alla affermazione della pena responsabilità dell'imputato, ha però evidenziato che "l'abilità del contegno del prevenuto,




estrinsecantesi nel dissimulare l'esistenza di un matrimonio e di contra nel simularne l'avvenuto scioglimento, si è tradotto in un comportamento permeato da artifici sapientemente orditi al fine di indurre la persona offesa in errore circa la realizzazione del progetto matrimoniale" e, ancora che "il raggio ... è consistito essenzialmente in una menzogna qualificata, corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla percepire come veritiera agendo direttamente sulla psiche della vittima. Il tutto si è tradotto in un comportamento ingegnoso di parole destinate a convincere ed idoneo a far apparire come vera la falsità prospettata, elaborando con una certa astuzia una messa in scena fittizia con sottile accorgimento nel porre in essere l'inganno, mediante la perpetrazione di contegni univocamente finalizzati a far credere, non solo alla persona offesa ma anche a terzi ... l'intervenuto scioglimento del pregresso matrimonio e la transeunte volontà di contrarne un altro".

Non v'è chi non veda come la sentenza di primo grado presentava due difetti di fondo correttamente rilevati dalla Corte di appello:

- a) si dà sostanzialmente per scontato che l'imputato abbia agito esclusivamente per scopi di conseguimento di un profitto di natura economica e non si prende in considerazione la altrettanto percorribile alternativa ipotesi che anche il Di Pasquale ben potrebbe avere provato un coinvolgimento sentimentale nei confronti della (omissis) e che le menzogne circa lo *status* del suo precedente matrimonio fossero semplicemente finalizzate a mantenere in vita un rapporto al quale teneva al di là dei profili economici che dalla situazione ne derivavano;
- b) si sottolineano gli artifici e raggiri consistiti nell'esibizione alla persona offesa di false sentenze di separazione e di scioglimento del precedente vincolo matrimoniale ma non le si pone in relazione temporale con le principali dazioni di denaro (non certo con le piccole regalie che fanno normalmente parte di un rapporto sentimentale caratterizzato da assidua frequentazione e che ben possono essere frutto di spontaneità non necessariamente legata ad un precedente inganno).

In sostanza, tutta la problematica circa la configurabilità del reato di truffa in contestazione al (omissis) - ovviamente nella sola ottica delle conseguenze civilistiche che ne derivano atteso che sotto il profilo penale l'assoluzione con formula piena dell'imputato è irrevocabile - ruota intorno alla determinazione del "se" vi sia stata una eventuale menzogna dell'imputato circa un trasporto sentimentale nei confronti della persona offesa e, soprattutto, del nesso causale tra inganno e conseguente patrimoniali cioè del "se" e del "quando" l'eventuale menzogna sentimentale si sia trasformata in un concreto artificio e raggio finalizzato all'ottenimento di un profitto poi conseguito, essendo pacifico che gli artifici e raggiri per configurare il delitto di truffa debbono cronologicamente



precedere il conseguimento del profitto con danno della persona offesa (cfr. ex *ceteris*: Sez. 2, n. 9197 del 15/02/2017, Favero, Rv. 269099).

In tale ottica è evidente che, sotto il primo profilo, in assenza di elementi che possano dimostrare il contrario non risulta possibile affermare una menzogna "sentimentale" dell'imputato.

Quanto al secondo profilo si tratta di una questione di fatto che la Corte di appello nella sentenza che in questa sede ci occupa, nel ribaltare la decisione del Giudice di prima cura, anche se con motivazione assai sintetica, risulta aver adeguatamente risolto laddove ha affermato il non ritenuto conseguimento di prova certa riguardante il nesso causale tra la condotta dell'imputato ed i benefici da questo ottenuti nella prosecuzione del rapporto con la persona offesa, sostanzialmente chiarendo da un lato che non vi sono elementi per ritenere con certezza che le prestazioni di valore economico a favore dell'imputato (peraltro tipiche di un rapporto durato nel tempo) siano derivate dall'inganno di questi e non dall'affetto, durato quindici anni, che la (omissis) provava nei confronti del (omissis) e dall'altro che le prestazioni economiche erogate all'imputato siano legate a vicende della vita effettivamente verificatesi e non all'inganno da questi posto in essere.

3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27/02/2019.

..... 